



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 137

adunanza del 16/12/2019

OGGETTO:

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 19/08/2016 n. 175 'Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica', e ss.mm.ii.

Consiglieri presenti alla votazione			
Vivarelli Colonna Antonfrancesco	-	Mascagni Lorenzo	-
Birigazzi Anna Paola	*	Scoccati Catuscia	*
Pannini Stefano	*	Cirillo Ciro	*
Pettrone Angelo	*	Di Giacomo Marco	-
Pieroni Andrea	*	Bartalucci Manuele (PD)	*
Ciaramella Olga	*	Del Santo Marilena	*
Algeri Renato	*	De Martis Carlo	*
Lolini Mario	*	Rinaldo Carlicchi	-
Pacella Cosimo	*	Perruzza Gianluigi	*
Ulmi Andrea	*	Lembo Daniela	*
Pieraccini Alfiero	*	Pisani Antonella	*
Serra Paolo	*	Amore Francesca	*
Angelini Pier Francesco	-		
Tornusciolo Gino	*		
Guidoni Andrea	*		
Ceccherini Bruno	*		
Pepi Francesca	*		
Virciglio Pasquale	*		
Ripani Elisabetta	*		
Biagioni Marco	*		
Bartalucci Manuele (FI)	*		

Presidente	Cosimo PACELLA
Segretario	Angelo RUGGIERO
Scrutatori	Olga CIARAMELLA
	Marilena DEL SANTO
	Anna Paola BIRIGAZZI



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 137

adunanza del 16/12/2019

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 07 agosto 2015 n. 124, costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, come modificato con successivi provvedimenti legislativi;

ATTESO che, ai sensi del predetto T.U. (art. 4, comma 1) le Pubbliche Amministrazioni, compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

CHE il Comune quindi, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, T.U.S.P., ovvero per:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- In alternativa, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, possono essere detenute partecipazioni "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

CONSIDERATO, altresì, che ai sensi dell'art. 4, comma 7, 'sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 137

adunanza del **16/12/2019**

trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;

PRESO atto che ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. f), del T.U.S.P., per "partecipazione" si deve intendere «la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi» e che una società si considera partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società e partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo pubblico;

CHE la nozione di società a controllo pubblico risulta dal combinato disposto delle lettere b) ed m) del comma 1 dell'articolo 2 del T.U.S.P.;

RICHIAMATA la Legge 30/12/2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), art. 1 comma 723, che ha aggiunto all'articolo 24 del T.U.S.P., il comma 5bis che sospende, per le società partecipate che hanno prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione, l'efficacia sino al 31/12/2021 dei precedenti comma 4 (relativo all'obbligo di alienazione entro un anno dalla ricognizione straordinaria) e comma 5 (che prescrive una sanzione per la mancata alienazione nei termini);

DATO atto, pertanto, che il piano di razionalizzazione per le partecipazioni pubbliche detenute alla data del 31/12/2018 deve tener conto che la norma di deroga trova applicazione con riferimento alle sole partecipazioni detenute nelle società che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione, pur rimanendo fermo che permane l'obbligo di sottoporre anche tali partecipazioni alle diverse misure di razionalizzazione eventualmente applicabili;

RICHIAMATA la deliberazione n. 119 del 29/09/2017 con la quale il Consiglio comunale ha provveduto, ai sensi dell'art. 24 T.U.S.P., ad effettuare la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del citato decreto, individuando quelle che devono essere oggetto di razionalizzazione, ovvero di interventi di dismissione tramite recesso, di fusione, di cessione della quota o messa in liquidazione della società;

RICHIAMATA la delibera n. 170 del 28/12/2018 con la quale il Consiglio comunale ha approvato gli esiti della revisione straordinaria delle partecipazioni di cui al citato atto di Consiglio n. 119/2017 e la razionalizzazione periodica del Comune di Grosseto alla data del 31 dicembre 2017 secondo quanto disposto dall'art. 20 del D. Lgs. 19/08/2016 n. 175, e ss.mm.ii.;



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 137

adunanza del **16/12/2019**

DATO atto che con la delibera n. 170/2018 il Consiglio prendeva atto che non si rilevavano discordanze tra gli esiti della revisione straordinaria approvata con deliberazione n. 119/2017 e quelli della revisione periodica alla data del 31/12/2017 e si prevedeva quanto segue:

- a) di confermare per RAMA S.p.A. il mantenimento della partecipazione societaria con le seguenti azioni di razionalizzazione di contenimento dei costi di funzionamento consistenti nella riduzione dei costi degli organi sociali e revisione e valorizzazione, previo idoneo studio di fattibilità, della gestione attiva del patrimonio immobiliare aziendale;
- b) di dare atto che riguardo alle seguenti società:
 - 1) Marina di San Rocco S.p.A.: con determinazione n. 2441/2018 era stata indetta l'asta pubblica per la alienazione della quota societaria;
 - 2) FIDI Toscana S.p.A.: dismissione mediante liquidazione della quota societaria a seguito di azione di recesso dalla società, ex art. 2437 e ss. codice civile, tramite prosecuzione dell'iter per l'esercizio del recesso con pec in data 24/07/2018 prot. n. 106932 e prot. n. 107224 e successiva pec prot. n. 175902/2018;
 - 3) Grosseto Sviluppo S.p.A.: la procedura di liquidazione della società (iter avviato) si potrà completare con l'azione di razionalizzazione mediante la distribuzione ai soci dell'equivalente delle risorse residue dalle operazioni di chiusura e la cancellazione dal registro delle Imprese della Società. Si rende, pertanto, necessario attendere il termine della procedura di liquidazione;
 - 4) Co.s.ec.a. s.r.l.: la procedura di liquidazione della società, iter di liquidazione avviato prima della revisione straordinaria, è proseguito con la definizione di due contenziosi in essere con Agenzia delle Entrate e INAIL e presentazione da parte del liquidatore dello stato definitivo della liquidazione. Il piano liquidatorio è stato approvato dai soci in sede assembleare di approvazione del bilancio 2018;
 - 5) Mattatoi di Maremma s.r.l.: nel corso della procedura di liquidazione della società in data 11/06/2018 è stato depositato il bilancio finale di liquidazione al Registro Imprese e, a seguito dell'acquisizione del certificato di non opposizione rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale, in data 31/10/2018 è stato disposto il versamento al Comune di Grosseto del riparto finale previsto dal Bilancio finale di Liquidazione e, successivamente, la società è stata cancellata dal Registro delle Imprese della Maremma e del Tirreno con iscrizione del 13/12/2018 (come comunicato al prot. n. 1708 del 04/01/2019);

DATO atto che già nella citata delibera n. 170/2018 si precisava riguardo a Polo Universitario Grossetano s.c.a.r.l. che con atto n. 139 del 27/10/2017 il Consiglio comunale aveva concluso il processo di trasformazione della società allora esistente, Polo universitario grossetano società consortile a.r.l., in un nuovo organismo di Fondazione di Partecipazione secondo le modalità previste dagli artt. 2500 sexies e 2500 septies del codice civile, fondamentalmente in considerazione della necessità di dover ricorrere ad uno strumento più



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 137

adunanza del **16/12/2019**

adatto e performante alla gestione ed erogazione di servizi di pubblica utilità quali quelli posti in essere dal Polo Universitario ed al fine di mantenere ed ampliare l'offerta di istruzione universitaria;

CHE il processo fondativo si è concluso con la trasformazione della società "Polo universitario grossetano società consortile a.r.l." in "Fondazione Polo Universitario Grossetano Ente del Terzo Settore" (in forma abbreviata "Fondazione Polo Universitario Grossetano ETS"), come da Statuto repertorio n. 30124, raccolta n. 9530, registrato ad Orbetello, in data 21 dicembre 2017 al n. 1294 serie 1T;

EVIDENZIATO atto che con determinazione dirigenziale n. 2441/2018 è stata indetta l'asta pubblica per la alienazione della quota societaria di Marina di San Rocco S.p.A. e che la società in questione nel triennio precedente alla ricognizione ha prodotto il seguente risultato d'esercizio (pertanto medio in utile):

- risultato d'esercizio anno 2013 € 6.695,00
- risultato d'esercizio anno 2014 € 23.888,00
- risultato d'esercizio anno 2015 € 36.746,00
- risultato d'esercizio anno 2016 € 6.209,00
- risultato d'esercizio anno 2017 € 20.067,00;

CHE, tramite pec in data 24/07/2018, prot. n. 106932 e prot. n. 107224, e successiva pec prot. n. 175902/2018, si dava esito in ordine alla dismissione mediante liquidazione della quota societaria a seguito di azione di recesso dalla società di FIDI Toscana S.p.A.;

DATO atto che, riguardo a Grosseto Sviluppo S.p.A. in liquidazione l'Assemblea dei Soci tenutasi in data 18/07/2018, come risulta da verbale al fascicolo in atti, prendendo atto delle comunicazioni del Presidente dell'Assemblea, ha deliberato di procedere alla trasformazione "c.d. liquidativa", permanendo lo stato di liquidazione, della società dall'attuale forma di società per azioni in quella di società a responsabilità limitata con la denominazione di "Grosseto Sviluppo Società a Responsabilità Limitata" in liquidazione o in forma abbreviata "Grosseto Sviluppo S.R.L." in liquidazione, ed avente anche nella società trasformata i medesimi soci, sede, capitale nominale, durata, oggetto sociale (anche se non in corso di attuazione stante lo stato di liquidazione), organo liquidatorio e organo di controllo fino alle rispettive scadenze, salvo anticipate dimissioni, ha deliberato, altresì, di annullare conseguentemente tutte le azioni rappresentanti il capitale della società per azioni trasformata, attribuendo a ciascun socio una partecipazione sociale di importo pari al valore complessivo delle azioni dal medesimo fino ad oggi possedute e di approvare le norme regolanti la società nella nuova forma di società a responsabilità limitata contenute nell'atto costitutivo e statuto di cui all'atto Notaio Luciano Giorgetti repertorio n. 29241, fascicolo n. 17239, registrato a Grosseto il 24/07/2018 al n. 4997 Mod. 1T;



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 137

adunanza del **16/12/2019**

CHE, riguardo a Grosseto Sviluppo S.p.A. in liquidazione (oggi Grosseto Sviluppo S.R.L. in liquidazione), a norma dell'art. 5 del suddetto atto, del capitale sociale fissato in € 646.718,28, interamente sottoscritto e versato, risulta che il Comune di Grosseto possiede una quota di partecipazione di € 2.936,04 e che il termine della procedura di liquidazione avviata è fissato al 31/12/2022;

CHE il Comune di Grosseto ha una partecipazione diretta del 31,57% in COSECA s.r.l. in liquidazione, la società non è in controllo dell'Ente, tanto che già il piano di revisione straordinaria, approvato con atto consiliare n. 119 del 29 settembre 2017, non aveva indicato la partecipazione in SEI Toscana s.r.l. detenuta per il tramite di COSECA s.r.l. in liquidazione;

CHE riguardo a COSECA s.r.l. in liquidazione nel corso del 2018 è proseguito l'iter di liquidazione avviato prima della revisione straordinaria con la definizione di due contenziosi in essere e con la presentazione da parte del liquidatore dello stato definitivo della liquidazione. Il piano liquidatorio è stato approvato dai soci in sede assemblea di approvazione bilancio 2018;

CHE, con lettera acquisita al prot. n. 156787/2018, il liquidatore della società Mattatoi di Maremma s.r.l. in liquidazione ha comunicato quanto segue:

- (a) in data 11/06/2018 il Bilancio finale di liquidazione con il Piano di riparto è stato depositato e iscritto presso il Registro delle Imprese di Grosseto, ex art. 2492, comma 2, cod. civile
- (b) in data 29/10/2018 la Cancelleria civile del Tribunale di Grosseto, trascorso il termine di legge di novanta giorni oltre al periodo di sospensione feriale 01-31/08, ha attestato che non sono stati proposti reclami al Bilancio
- (c) in data 31/10/2018 è stato disposto il versamento del saldo al Comune di Grosseto del riparto finale ammontante a € 372.783,03 previsto dal Bilancio finale di Liquidazione
- (d) la società è stata cancellata dal Registro delle Imprese della Maremma e del Tirreno con iscrizione del 13/12/2018 (come comunicato al prot. n. 1708 del 04/01/2019);

RICHIAMATO l'art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 relativo all'obbligo per le amministrazioni pubbliche di effettuare “*annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti [...], un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione*”, entro il 31 dicembre di ciascun anno;

DATO atto che con il presente atto si effettua la ricognizione ordinaria annuale prevista dall'art. 20 del D. Lgs n. 175/2016 al 31 dicembre 2019, che la ricognizione straordinaria ex art. 24 T.U.S.P. era stata approvata con la citata deliberazione consiliare n. 119/2017 e la revisione



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 137

adunanza del **16/12/2019**

periodica delle partecipazioni determinate al 31/12/2017 è stata approvata con atto consiliare n. 170 del 28/12/2018;

DATO atto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze (struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del T.U.S.P.), di concerto con la Corte dei conti, in data 25/11/2019, ha approvato un documento che fornisce gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D. Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014, proponendo anche il formato dei documenti ed il contenuto minimo di informazioni da inserire;

TENUTO conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate, oltre che della necessaria tutela delle risorse patrimoniali dell'Ente;

DATO atto che per quanto concerne le partecipazioni indirette, la revisione straordinaria aveva come oggetto le partecipazioni detenute attraverso una "tramite", società o organismo, controllata (anche indirettamente) dall'Amministrazione (art. 2, comma 1, lettera g) e che per controllo si intende "la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo";

CHE pertanto non si è ritenuto dover inserire altresì le partecipazioni che fossero detenute indirettamente tramite le partecipazioni societarie di cui l'Ente non avesse il controllo;

CONSIDERATO che sulla base di un recente atto di indirizzo ex art. 154, co. 2 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, in merito alla precisazione della definizione di 'società a controllo pubblico' ai sensi e per gli effetti di cui al T.U.S.P., la nozione di 'società a controllo pubblico', come risultante dall'attuale formulazione dell'art. 2 comma 1 let. b) e m) del D. Lgs. n. 175/2016, si applica allorché un'amministrazione pubblica dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria della società, ovvero eserciti un'influenza dominante sulla società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa;

DATO atto che, anche sulla base del predetto atto di indirizzo, con pec del 17/04/2019 ad una richiesta della Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti ed ad integrazione della pec 47300 del 22/03/2019 con la quale si ribadiva che il piano di razionalizzazione straordinaria ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. n. 175/2016 e s.m. ed i. approvato con delibera consiliare n. 119 del 29/09/2017, non prevedeva alcun tipo di azione di razionalizzazione con riguardo alla partecipazione indiretta in SEI Toscana s.r.l. in quanto partecipata di una società, Coseca s.r.l. in liquidazione non sottoposta a controllo da parte dell'Ente, si



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 137

adunanza del **16/12/2019**

confermava che Coseca s.r.l. in liquidazione pur essendo, in termini statutari società in house in controllo congiunto di enti pubblici, non era però sottoposta al controllo del Comune di Grosseto che ne detiene solo una quota del 31,57%;

RILEVATO, pertanto, che non devono essere oggetto di revisione straordinaria e, dunque, oggetto anche di razionalizzazione periodica, ex art. 20, le partecipazioni indirette, di qualsiasi livello, detenute attraverso una “tramite” non in controllo;

VISTO l'esito della revisione effettuata ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, redatto sullo schema approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con la Corte dei Conti, come da tabella riepilogativa e schede di dettaglio allegate al presente atto per costituire parte integrante e sostanziale;

PRESO atto che gli atti deliberativi aventi ad oggetto gli assetti societari del gruppo pubblica amministrazione sono di competenza del Consiglio Comunale secondo il combinato disposto dagli artt. 7, comma 1, e 10, del D.Lgs. n. 175/201 e **VISTO** l'art. 42 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 che prevede 'Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali... indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza...' e ritenuta, pertanto, la propria competenza all'approvazione del Piano di revisione straordinaria di che trattasi;

VISTO il Piano della Prevenzione Corruzione e Trasparenza per il triennio 2019-2021, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 26 del 30/01/2019;

VISTA e richiamata la deliberazione n. 16 adottata dal Consiglio comunale nella seduta del 04/02/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019-2021 e successive variazioni approvate con deliberazioni di Consiglio comunale n. 32 del 18/03/2019, n. 49 del 24/05/2019, n. 69 del 29/07/2019, n. 81 del 13/09/2019, n. 110 del 28/10/2019 e n. 127 del 29/11/2019;

RICHIAMATE la deliberazione di Consiglio comunale n. 131 del 30/07/2018 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 e la deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 04/02/2019 con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2019/2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 70 del 29/07/2019 con la quale è stata approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022;

VISTO lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale. n. 111 del 10/11/2003 e modificato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 76 del 10/07/08, n. 68 del 28/03/2011, n. 70 del 25/09/2013 e n. 82 del 13/09/2019;



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 137

adunanza del **16/12/2019**

VISTO il vigente Regolamento in materia di governance sugli organismi partecipati dal Comune di Grosseto;

VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 'Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali' e successive modificazioni;

DATO atto che sul presente atto è richiesto il parere dell'organo di revisione ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 267/2000;

PRESO atto del parere della Commissione consiliare competente in materia;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, che si allegano a fare parte integrante e sostanziale del presente atto.

DELIBERA

- 1) *Di* approvare gli esiti della revisione straordinaria delle partecipazioni approvata con deliberazione di Consiglio comunale n. 119 del 29/09/2017 (ex art. 24 T.U.S.P.) e gli esiti della revisione periodica del Comune di Grosseto alla data del 31 dicembre 2017 (ex art. 20 T.U.S.P.) approvato con atto n. 170 del 28/12/2018.
- 2) *Per* tutto quanto riportato in narrativa, di approvare la razionalizzazione periodica del Comune di Grosseto alla data del 31 dicembre 2018 secondo quanto disposto dall'art. 20 del D. Lgs. 19/08/2016 n. 175, come integrato e modificato dal D. Lgs. 16/06/2017 n. 100, 'Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica' (T.U.S.P.), come da tabella riepilogativa e schede di dettaglio allegate alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
- 3) *Di* confermare per RAMA S.p.A. il mantenimento della partecipazione societaria con le seguenti azioni di razionalizzazione di contenimento dei costi di funzionamento consistenti nella riduzione dei costi degli organi sociali e revisione e valorizzazione, previo idoneo studio di fattibilità, della gestione attiva del patrimonio immobiliare aziendale con riferimento alla documentazione prodotto dalla società di che trattasi al fascicolo in atti.
- 4) *Di* dare atto che riguardo a Marina di San Rocco S.p.A. con determinazione n. 2441/2018 era stata indetta l'asta pubblica per la alienazione della quota societaria, ma che trattandosi di una società che nel triennio precedente alla ricognizione aveva prodotto un risultato d'esercizio medio in utile (anno 2013 - € 6.695,00, anno 2013 - € 23.888,00, anno 2013 - € 36.746,00, anno 2016 € 6.209,00 e anno 2017 € 20.067,00) trova applicazione il comma 5bis dell'art. 24 del TUSP, introdotto con l'art. 1 comma 723 della Legge 30/12/2018 n. 145 per cui si potrà procedere con il procedimento entro il 31/12/2021.



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 137

adunanza del **16/12/2019**

- 5) *Di dare atto che*
- a) riguardo a Grosseto Sviluppo S.p.A. oggi Grosseto Sviluppo S.R.L. in liquidazione (atto Notaio Luciano Giorgetti repertorio n. 29241, fascicolo n. 17239, registrato a Grosseto il 24/07/2018 al n. 4997 Mod. 1T) il termine della procedura di liquidazione della società è fissato al 31/12/2022. Si rende, pertanto, necessario attendere il termine della procedura di liquidazione;
 - b) riguardo a Co.s.ec.a. s.r.l. in liquidazione la procedura di liquidazione della società, iter di liquidazione avviato prima della revisione straordinaria, è proseguito con la definizione di due contenziosi in essere con Agenzia delle Entrate e INAIL e presentazione da parte del liquidatore dello stato definitivo della liquidazione. Il piano liquidatorio è stato approvato dai soci in sede assemblea di approvazione bilancio 2018.
- 6) *Di dare atto che*
- a) riguardo a FIDI Toscana S.p.A. dismissione mediante liquidazione della quota societaria a seguito di azione di recesso dalla società, ex art. 2437 e ss. codice civile, tramite prosecuzione dell'iter per l'esercizio del recesso con pec in data 24/07/2018 prot. n. 106932 e prot. n. 107224 e successiva pec prot. n. 175902/2018;
 - b) riguardo a Mattatoi di Maremma s.r.l. nel corso della procedura di liquidazione della società in data 11/06/2018 è stato depositato il bilancio finale di liquidazione al Registro Imprese, a seguito dell'acquisizione del certificato di non opposizione rilasciato dalla Cancelleria del Tribunale, in data 31/10/2018 è stato disposto il versamento del saldo al Comune di Grosseto del riparto finale ammontante a € 372.783,03 previsto dal Bilancio finale di Liquidazione, successivamente la società è stata cancellata dal Registro delle Imprese della Maremma e del Tirreno con iscrizione del 13/12/2018 (come comunicato al prot. n. 1708 del 04/01/2019).
- 7) *Di prendere atto che non si rilevano discordanze tra gli esiti della revisione straordinaria approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 119/2017, quelli della revisione periodica alla data del 31/12/2017 approvato con atto n. 170/2018 e quelli della revisione periodica che si approva con il presente atto.*
- 8) *Di dare atto che l'esito della presente revisione ordinaria sarà comunicato ai sensi dell'articolo 17 del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/08/2014 n. 114, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo al Ministero dell'Economia e delle Finanze ed alla competente Sezione di controllo della Corte dei conti competente.*
- 9) *Di dare atto che copia della presente deliberazione sarà inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di monitoraggio e controllo del Ministero dell'Economia e Finanze, con le modalità indicate dell'art. 24, comma 3, T.U.S.P.*



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. **137**

adunanza del **16/12/2019**

- 10) *Di dare mandato al Dirigente del Settore Entrate, patrimonio, servizi al cittadino ed alle imprese di provvedere ai conseguenti adempimenti stabiliti dalla normativa in premessa richiamata e di trasmettere alle Società partecipate dal Comune di Grosseto ed agli amministratori delle stesse una copia della presente deliberazione affinché sia provveduto a quanto in essa contenuto.*
- 11) *Di dare atto che avverso al presente atto è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro sessanta giorni dalla sua esecutività o, in via straordinaria, entro centoventi giorni, al Capo dello Stato.*
- 12) *Di dichiarare presente atto immediatamente eseguibile, a mente del comma 4 dell'art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., stante la necessità di dare tempestiva attuazione alle decisioni dell'assise consiliare.*



Consiglio Comunale di Grosseto

Deliberazione di Consiglio Comunale n. **137**

adunanza del **16/12/2019**

Si dà atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame della II Commissione Consiliare nella seduta del 12/12/2019.

Relaziona l'assessore Cerboni.

Dopo un intervento del consigliere De Martis, non avendo altri chiesto di parlare, il Presidente pone in votazione la presente proposta di deliberazione che viene approvata con 18 voti favorevoli (consiglieri Algeri, Bartalucci-FI, Biagioni, Birigazzi, Ceccherini, Ciaramella, Guidoni, Lolini, Pacella, Pannini, Pettrone, Pieraccini, Pieroni, Ripani, Serra, Tornusciolo, Ulmi e Virciglio) e 10 astensioni (Amore, Bartalucci-PD, Cirillo, De Martis, Del Santo, Lembo, Pepi, Perruzza, Pisani e Scoccati), espressi dai consiglieri presenti.

(Rientra il Sindaco Vivarelli Colonna ed esce il consigliere Bartalucci-PD)

Dopodichè,

IL CONSIGLIO

con 19 voti favorevoli (Sindaco Vivarelli Colonna e consiglieri Algeri, Bartalucci-FI, Biagioni, Birigazzi, Ceccherini, Ciaramella, Guidoni, Lolini, Pacella, Pannini, Pettrone, Pieraccini, Pieroni, Ripani, Serra, Tornusciolo, Ulmi e Virciglio) e 9 astensioni (Amore, Cirillo, De Martis, Del Santo, Lembo, Pepi, Perruzza, Pisani e Scoccati)

DELIBERA ALTRESI'

di rendere la presente deliberazione **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**.

IL PRESIDENTE
Cosimo Pacella

IL SEGRETARIO GENERALE
Angelo Ruggiero